

TI_GERICHTE 52.2018.244 vom 10. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.244

FR: TI_GERICHTE 52.2018.244 du 10 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.244 del 10 aprile 2018

Regeste

Revoca della licenza di condurre a seguito di un'infrazione commessa all'estero

Erwägungen

E. 25

cpv. 1 LPAm). 2. 2.1. Posto che RI 1 non contesta né i fatti né la loro qualifica giuridica, ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la durata della controversa revoca sia conforme ai principi fissati dal diritto elvetico, in particolare dagli art. 16 cpv. 3 e 16 c bis LCStr. 2.2. La sanzione amministrativa inflitta al ricorrente in Svizzera si fonda essenzialmente sull'art. 16 c bis LCStr. Questa disposizione è stata introdotta nella legge il 1° settembre 2008, a seguito della nota sentenza con la quale il Tribunale federale aveva stabilito che l'art. 34 OAC non costituiva base legale sufficiente per una revoca d'ammonimento della licenza di condurre svizzera a seguito di reati commessi all'estero (DTF 133 II 331). La nuova norma prevede che dopo un'infrazione commessa all'estero, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata se all'estero è stato pronunciato un divieto di condurre e l'infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16 b e 16 c (cpv. 1). Per stabilire la durata della revoca della licenza - soggiunge il cpv. 2 - devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all'estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104 b), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione. Nel messaggio con il quale il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento l'introduzione nella LCStr dell'attuale art. 16 c bis (FF 2007 pag. 6889 segg.) si spiega che per poter revocare la licenza di condurre dopo un'infrazione commessa all'estero occorre innanzi tutto che l'autorizzazione a condurre nello Stato in cui è stata commessa l'infrazione sia stata revocata con decisione passata in giudicato da un'autorità competente di quel Paese. In secondo luogo, l'infrazione, se fosse stata commessa in Svizzera, deve essere medio grave o grave secondo la nostra legge e implicare una revoca della patente. Quanto alla commisurazione della misura, occorre tener conto delle conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero. Ovverossia - si legge nel messaggio - della durata per la quale il divieto di condurre è stato disposto, se al momento di pronunciare la misura in Svizzera quella ordinata all'estero continua a produrre effetti e per quanto tempo, se l'esecuzione delle due misure si sovrappongono oppure se per la persona interessata è di primaria importanza poter condurre veicoli a motore all'estero (RtiD I-2012 n. 62). La revoca della licenza di condurre che fa seguito a un'infrazione commessa all'estero non deve infatti portare a una doppia punizione. Occorre perciò tenere conto dell'effetto del divieto di condurre all'estero sull'interessato, ritenuto che l'imputazione della revoca estera già scontata deve compiersi in modo tale che questa misura e quella

pronunciata in Svizzera non appaiano complessivamente più severe rispetto alla revoca nazionale che sarebbe stata pronunciata se l'infrazione fosse stata commessa su territorio elvetico. Ciò dipende dalle circostanze del caso concreto, in particolare dalla frequenza con cui l'interessato circola nello Stato estero in questione e, quindi, della misura in cui il divieto estero lo ha colpito durante il periodo in cui ha dovuto osservarlo (DTF 141 II 256 consid. 2.3, 129 II 168 consid. 6.3; STF 1C_456/2012 del 15 febbraio 2013 consid. 3.3, 1C_316/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 2.1). A mente di questo Tribunale, per stabilire la durata della revoca devono essere in ogni modo considerati anche gli elementi di commisurazione indicati all'art. 16 cpv. 3 LCStr, ovvero le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua eventuale necessità professionale di guidare (STA 52.2014.442 del 15 aprile 2015 consid. 4.2, 52.2010.296 del 12 ottobre 2010 consid. 3.1). 2.3. In concreto, non v'è dubbio che a seguito degli eventi occorsi il 22 agosto 2014 il ricorrente abbia subito un divieto di condurre ad opera delle autorità francesi competenti. In effetti, con decisione passata in giudicato, l'a Juridiction de Proximité di Saverne gli ha fatto divieto di circolare su suolo francese per la durata di due mesi, da tempo trascorsi. Altrettanto incontestato è che l'interessato abbia superato di 43 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 130 km/h vigente sull'autostrada A4 in territorio di _____ e che, dal profilo del diritto svizzero, egli abbia dunque commesso un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi degli art. 16 c cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 2 LCStr e della giurisprudenza vigente in materia (DTF 133 II 331 consid. 3.1, 132 II 234 consid. 3, 124 II 259 consid. 2b/bb, 124 II 475 consid. 2a e rinvii), che in ambito amministrativo, va punita con una revoca della patente di almeno tre mesi (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). Nella fattispecie vi sono quindi tutte le premesse per revocare la licenza di condurre del ricorrente giusta l'art. 16 c bis cpv. 1 LCStr, con la precisazione che la durata minima della misura può essere ridotta in funzione delle conseguenze del divieto di condurre pronunciato all'estero e che, in assenza di precedenti iscritti nel registro delle misure amministrative, la durata della revoca svizzera non può in ogni caso eccedere quella della misura adottata all'estero nel luogo dell'infrazione (cfr. art. 16 c bis cpv. 2 LCStr secondo e terzo periodo). RI 1 pretende che a fronte delle conseguenze del divieto di condurre pronunciato dalle autorità transalpine non si giustifichi l'adozione di un'ulteriore misura di revoca in Svizzera (la quale non potrebbe in ogni caso protrarsi per più di 15 giorni). Il provvedimento estero gli avrebbe infatti impedito di circolare in Francia (dove si recherebbe non solo per lavoro ma anche per motivi personali) e, per un mese e mezzo, anche in Svizzera, dove pure si sarebbe astenuto dal condurre veicoli a motore "nella convinzione che il divieto estero valesse anche sul territorio elvetico" (ricorso, pag. 6 seg.). Al proposito va dato atto del fatto che, benché la misura cautelare pronunciata in Francia non esplicasse di per sé alcun effetto su suolo elvetico (cfr. DTF 141 II 256 consid. 2.3, 128 II 133 consid. 4a), dopo il sequestro della patente ad opera delle autorità estere il 22 agosto 2014, il ricorrente non era di fatto più autorizzato a guidare nemmeno in Svizzera, atteso che, giusta l'art. 10 cpv. 4 LCStr, il conducente è tenuto a portare sempre con sé la propria licenza (cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012 consid. 4.3, 1C_316/2010 citata consid. 3.2). Se è vero che avrebbe potuto farsene rilasciare una copia (che gli avrebbe consentito di continuare a circolare al di fuori della Francia fino all'adozione di eventuali provvedimenti da parte delle autorità svizzere), è altrettanto vero che il ricorrente - che non risulta essersi rivolto ad un legale prima del 3 ottobre 2014 (cfr. scritto dell'avv. _____) - poteva non essere al corrente di tale possibilità, che appare ad ogni modo piuttosto teorica, non

essendo affatto certo che nelle concrete circostanze la Sezione della circolazione avrebbe effettivamente dato seguito alla sua richiesta (STF 1C_47/2012 citata consid. 4.3). Del resto, il fatto che le autorità francesi gli abbiano sequestrato seduta stante la licenza di condurre svizzera e che la stessa gli sia stata restituita per il tramite dell'autorità dipartimentale ticinese soltanto con scritto del 6 ottobre successivo era suscettibile di fargli credere in buona fede che il divieto di condurre si estendesse anche al territorio elvetico (cfr. STF 1C_316/2010 citata consid. 3.2), dove risulta effettivamente essersi astenuto dalla guida dal 22 agosto al 6 ottobre 2014 (cfr. dichiarazione scritta rilasciata dalla moglie il 29 marzo 2017 e prodotta davanti all'autorità dipartimentale con scritto del 10 aprile 2017), ciò che nessuno contesta. A fronte delle conseguenze sull'insorgente del provvedimento adottato in Francia si giustifica pertanto di imputare il periodo compreso tra il 22 agosto e il 6 ottobre 2014 (un mese e 14 giorni) sulla durata massima (due mesi, cfr. art. 16 c bis cpv. 2 LCStr terzo periodo) della revoca da infliggere secondo il diritto svizzero. Il ricorrente non può per contro prevalersi del fatto che anche per il periodo rimanente (16 giorni) la misura pronunciata dalle autorità francesi abbia avuto su di lui delle ripercussioni concrete ed effettive dato che sia per ragioni professionali (quale responsabilità per il Ticino della _____ SA) che personali (se guendo all'estero l'attività sportiva del figlio, pilota professionista, di cui cura anche gli interessi) sarebbe portato a recarsi in Francia o a transitarvi. La tesi, genericamente avanzata soltanto in questa sede, è inconsistente. In precedenza l'insorgente non aveva fatto alcun cenno a tale circostanza. Anzi, davanti all'autorità dipartimentale aveva puntualizzato che la sua attività professionale lo porta a spostarsi all'interno del territorio cantonale e nel resto della Svizzera, ma non aveva evocato la necessità di recarsi all'estero, tantomeno in Francia (cfr. osservazioni del 13 marzo 2017, pag. 2). A ciò aggiungasi che la motivazione del tutto generica fornita dal ricorrente, secondo cui la sua datrice di lavoro disporrebbe di una rete logistica a livello europeo e avrebbe in essere contratti di logistica con clienti anche francesi, non basta per ritenere che egli si rechi regolarmente in Francia e che sia quindi stato effettivamente colpito dagli effetti della revoca pronunciata dalle competenti autorità di quel Paese. Del resto, a ben vedere, il 22 agosto 2014 con tutta probabilità egli non si trovava in territorio francese per lavoro ma era in transito verso il Belgio, dove l'indomani avrebbe preso avvio una puntuale gara automobilistica cui avrebbe partecipato suo figlio (cfr. _____), il quale corre su svariati circuiti europei e non, ad esempio anche in Italia, Spagna e Ungheria (cfr. sito citato e doc. 9 allegato alle citate osservazioni del 13 marzo 2017). In queste circostanze - ritenuto che in concreto la revoca adottata secondo il diritto svizzero dev'essere commisurata in modo tale che l'insorgente, tenuto conto degli effetti sulla sua persona della misura estera, subisca complessivamente una sanzione che non supera i due mesi (cfr. art. 16 c bis cpv. 2 LCStr terzo periodo; cfr. pure DTF 141 II 256 consid. 2.6) - considerati la grave infrazione commessa secondo la legislazione svizzera, il consistente grado di colpa che gli è imputabile e le ripercussioni che ha concretamente avuto su di lui la revoca della licenza pronunciata in Francia, la Sezione della circolazione non avrebbe dovuto limitarsi a ridurre il periodo di espiazione ma avrebbe dovuto computare sulla durata del proprio provvedimento il lasso di tempo (compreso tra il 22 agosto e il 6 ottobre 2014) in cui l'insorgente è rimasto materialmente privo della patente, pronunciando una revoca della durata di soli 16 giorni, corrispondenti al saldo residuo (cfr. DTF 141 II 256 consid. 2.7; STF 1C_456/2012 citata consid. 3.4; cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, n. 84.4, pag. 660 e n. 8.5, tabella, esempi 2 e 3 per analogia, pag. 662). Ne discende che la risoluzione dipartimentale va riformata nel senso

che nei confronti del ricorrente è pronunciata una revoca della licenza di condurre della durata di 16 giorni, misura che peraltro mantiene appieno il suo scopo preventivo-educativo (DTF 135 II 334 consid. 2.3, 133 II 331 consid. 6.4.2, 127 II 297 consid. 3d, 121 II 22 consid. 3a; STF 1C_353/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 4.3) a dispetto del tempo trascorso dal compimento dell'infrazione. Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo. 3. 3.1. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La decisione del Consiglio di Stato è di conseguenza annullata, mentre la risoluzione della Sezione della circolazione va riformata così come indicato al precedente considerando. 3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente nella misura della sua consistente soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Al ricorrente, assistito da un legale, sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del limitato successo dell'impugnativa, a valere per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 10 aprile 2018 (n. 1652) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. la risoluzione del 19 aprile 2017 della Sezione della circolazione è riformata nel senso che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di 16 giorni (disp. 1 e 1.1), così come indicato al consid. 2.3. Per il resto è confermata. 2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente nella misura di fr. 1'500.-, già versati a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di complessivi fr. 800.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.